#)3, %IEIEA #AIOOAIA

Decs 1.5.67
Scads 28.2.68

Verbale di accordo

Il giorno 27 maggio 1967 fra la Direzione della Mon Jardin presenti i Sigg. Jaques Roisen e Leieune Andre e i sindacati rappresentanti dai Sigg. Amadei per la Camera del Lavoro, Ghisi Odilio per la CISL, ad integrazione del contratto provinciale dei braccianti, si conviene quanto segue:

1° Uomini Gruppo A. sono i semifissi e quelli stagionali che hanno provate capacità per sistemare il pisello verde sui camion caricati con mezzi meccanici. La Mon Jardin riconosce a costoro la qualifica di lavoratori Qualificati, un salario di L. 425 (quattrocentoventicinque) orarie e a tutti applicherà la norma N. 15 (premio di produzione 4% sul salario percepito nell'annata agraria) indipendentemente dal numero delle giornate fatte;

2° Uomini gruppo B. La Mon Jardin riconosce a tutti un salario di L. 395 (trecentonovantacinque) orarie indipendentemente dal lavoro fatto (comuni, pesanti e pesantissimi);
Questo trattamento è comprensivo di paga base, contingenza, mancato vino, straordinario, festivo, disagio e trasferta;

DICHIARAZIONE DELLA MON JARDIN: l'Azienda non richiederà lavoro straordinario tranne che in casi di estrema necessità.

3° Le donne addetti a lavori comuni avranno un salario di L. 345 (trecentoquarantacinque) orarie, per i lavori pesanti L. 365 (trecentosessantacinque) orarie.
A tutti i lavoratori compresi nel punto 2 e 3 verrà applicata la norma N. 15 su menzionata qualora ne maturassero il diritto (uomini gg. 100 - donne gg. 60);
Il premio verrà pagato alla fine del lavoro comunque non oltre la fine della annata agraria 31/10 di ogni anno;

4° L'orario di lavoro decorre dalla partenza dell'autocarro alla fine del lavoro;

5° La Mon Jardin concederà ai lavoratori 45 minuti di riposo retribuito per la colazione, senza nulla trattenere sull'importo sopracitato;

6° I lavoratori si impegnano ad eseguire tutti i lavori che saranno adibiti e ad essere puntuali alla partenza del camion o pullman;

7° La Mon Jardin farà la trattenuta sindacale a tutti i dipendenti agricoli nella misura dell' 1% sul salario, salvo espressa dichiarazione del lavoratore a rinunciare a tale trattenuta;

8° Il presente accordo decorre dal 1° Maggio 1967 e scadrà senza obbligo di disdetta il 28/2/1968.

DICHIARAZIONE DEI SINDACATI: I sindacati di fronte al rispetto del presente accordo a all'applicazione integrale del contratto provinciale dei Braccianti, non daranno corso ad agitazioni sindacali aziendali.

p. La Mon Jardin p. La Camera del Lavoro p. La CISL Zonale

Archivio Storico Cisl Emilia Centrale
portaledellacontrattazione.it

Cisl.Emilia Centrale
Documento prelevato da portaledellacontrattazione.it